

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609- ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della "libera prestazione dei servizi". In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli trasfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Tutela dei Consumatori

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/1078	Mancata attuazione della Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le Direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2009/2145	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2011/1078 - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le Direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le Direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.

Ai sensi dell'art. 5 della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento dell'art. 1 della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data 30 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, ritiene che i provvedimenti attuativi, di cui sopra, non siano stati adottati.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stato inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2009/2145 - ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene che il Decreto Legislativo 2005/190, che recepisce la Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, abbia introdotto delle indebite modifiche ad alcune norme contenute nella Direttiva stessa. In primo luogo, si rileva che l'art. 3, par. 1 della Direttiva – descrivendo il tipo di informazioni che, prima della stipula del contratto, debbono essere fornite dal fornitore al consumatore – stabilisce che il primo deve sempre rendere edotta la controparte in ordine, fra l'altro, all'identità del rappresentante del fornitore stesso, quando esso rappresentante risieda nello stesso Stato membro in cui risiede il consumatore. Per contro, l'art. 4 del Decreto stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche in tutti gli altri casi in cui risieda in un altro Paese membro, pur nell'ipotesi in cui il consumatore risieda anch'egli in tale Paese. Sul punto, la Commissione rileva che le Autorità italiane, pur manifestando l'intenzione di modificare la normativa contestata, non si sono ancora attivate. In secondo luogo, la Direttiva esclude il diritto di recesso (ammesso in via generale entro il termine di 15 gg. dalla stipula del contratto), nel caso in cui il contratto finanziario “abbia avuto esecuzione” da ambo le parti. Al riguardo il suddetto Decreto di attuazione, con riferimento al contratto finanziario di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, avrebbe previsto un'esclusione del diritto di recesso nel caso in cui, anche se non fossero ancora decorsi i quindici giorni, si fosse già verificato l'evento dannoso, dovendosi considerare, tale circostanza, come un'ipotesi di “esecuzione” del contratto. In merito la Commissione precisa che la circostanza, per cui l'evento assicurato si sia verificato una volta sola, non sarebbe sufficiente ad integrare una piena esecuzione del contratto (a tal uopo si richiederebbero più eventi dannosi), per cui la norma italiana dilaterebbe, rispetto alla Direttiva, l'ambito di esclusione del diritto di recesso. Le Autorità italiane hanno replicato che, ove nel caso di specie il diritto di recesso fosse ammesso e, pertanto, si consentisse all'assicurato di esercitare il recesso stesso dopo la verificazione del sinistro, questi potrebbe ottenere la liquidazione “in toto” dell'indennizzo, pur avendo pagato, in ragione della breve durata del rapporto, una frazione di premio assai modesta. In risposta, la Commissione precisa che, per la Direttiva, il recesso ha effetto retroattivo, per cui ciascuna parte deve rimborsare, all'altra, tutto quanto ottenuto da quest'ultima in base all'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'impresa rimborserà al consumatore la piccola frazione di premio ricevuta, mentre il consumatore non potrà pretendere, né trattenere se lo ha già ricevuto, l'indennizzo per l'evento dannoso. L'ultima censura della Commissione verte sul fatto per cui, laddove l'art. 7 della Direttiva fissa in 30 giorni il termine concesso ad entrambe le parti, dopo il recesso, per restituire all'altra tutto quanto ricevuto in base al contratto, la norma italiana decurta tale termine a 15 giorni.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari economici e finanziari

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-445/09	Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Fissazione del prezzo di mercato a un livello anormale o artificiale. Art. 1, parte iniziale, n. 2, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE.	sentenza	No

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Rinvio pregiudiziale n. C-445/09- ex art. 267 del TFUE****“Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Esteri; Ministero dell’Interno.**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da un giudice dei Paesi Bassi, di interpretare l’art. 1, punto 2, lett. a), secondo trattino, della Direttiva 2003/6/CE, rivolta a contrastare le manipolazioni dei mercati finanziari dell’Unione europea. La norma sopra menzionata, in particolare, definisce come “manipolazione del mercato”, fra l’altro, quelle operazioni o ordini di compravendita che consentano di fissare, ad un livello anormale o artificiale, il prezzo di mercato degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni et similia). I dubbi del giudice del rinvio vertevano sulla questione se tale fissazione di prezzo - a livelli artificiali come sopra precisato - dovesse o meno presentare una certa durata nel tempo, affinchè si ritenesse sussistente l’operazione illecita descritta in precedenza. Nel caso di specie un’impresa olandese, operante nella negoziazione di valori mobiliari, constatava che una banca aveva piazzato, su un certo numero di azioni possedute, un ordine di vendita del tipo “stop loss”. Tale ordine ricorre quando un’investitore, come la banca del caso di specie, vuole limitare le perdite su un certo investimento. Pertanto, l’investitore stesso dispone la vendita dei titoli posseduti, non con effetto immediato, ma a partire dal momento in cui le quotazioni di mercato degli stessi titoli scendano, eventualmente, ad un certo valore. In altri termini l’investitore, che constata un andamento negativo del mercato, stabilisce che sui propri titoli non sopporterà perdite superiori ad un certo tetto, per cui ordina che, verificandosi un dato ribasso, essi titoli vengano disinvestiti. Nel caso di specie, dunque, attesa l’esistenza dell’ordine “stop loss” su un certo numero di azioni intestate ad una banca, l’impresa di cui sopra piazzava, a sua volta, un opposto ordine di acquisto di tali azioni, con disposizione che lo stesso ordine venisse eseguito quando la quotazione delle stesse fosse scesa ad un certo prezzo, inferiore a quello corrente al momento sul mercato e a quello indicato nell’ordine “stop loss” della banca. Subito dopo, l’impresa in questione emanava un secondo ordine, questa volta di vendita di un certo numero di azioni dello stesso tipo in oggetto, che essa stessa possedeva. Per effetto di tale vendita, il prezzo delle azioni scendeva al livello fissato, dalla banca, come idoneo a rendere esecutivo l’ordine di vendita dei propri titoli. A questo punto, a seguito dell’esecutività di quest’ultimo ordine di vendita (quello della banca), il prezzo dei titoli scendeva ulteriormente, rendendo, a questo punto, esecutivo l’ordine di acquisto piazzato dall’impresa, con il risultato di garantire alla medesima l’acquisto di titoli per un prezzo fortemente decurtato. Si affacciava quindi il dubbio se una tale manovra speculativa, scandita nei diversi passaggi suddetti, potesse qualificarsi come operazione vietata ai sensi del sopra citato articolo della Dir.va 2003/6/CE, dal momento che la medesima non era durata, nel complesso, che due minuti circa. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che la Direttiva ha riguardo ad operazioni di compravendita dirette a “fissare” un prezzo e non a “mantenerlo”, riferendosi, pertanto, anche a situazioni dotate di durata puramente istantanea.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-445/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-2/10	Ambiente - Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zone speciali di conservazione appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000 – Direttiva 2009/28/CE e 2001/77/CE – Fonti energetiche rinnovabili – Norme nazionali – Divieto di installare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo – Mancata valutazione dell'incidenza del progetto sull'ambiente	Sentenza	No